

DOTT. ANTONIO BORGHETTI

Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro
Revisore Legale e Revisore Cooperativo

COMUNE DI CAVEDINE
Provincia Autonoma di Trento

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA DELIBERAZIONE DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX D.LGS. 118/2011 AL
31.12.2022**

Il giorno 9 giugno 2023, il sottoscritto Antonio Borghetti, Revisore del Comune di Cavedine, ha iniziato l'esame della proposta di delibera inerente il riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 rubricata *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3, comma 4, D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e variazioni agli stanziamenti di cassa."*. La verifica è stata ultimata il 12 giugno 2023 con la redazione definitiva del presente verbale in seguito di confronto con gli uffici dell'ente.

Il Revisore,

- preso atto che il Bilancio di previsione 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 sono stati approvati dal consiglio comunale n. 04 del 29.03.2023;
- preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione per la gestione del bilancio 2023 – 2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 17.04.2023
- preso atto che il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con delibera consiliare n. 25 del 18.08.2022;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 24 aprile 2015 n.5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- visto l'art. 9 della L. n. 243/2012 come modificata dalla L. n. 164/2016 che definisce il principio del pareggio di bilancio per gli enti locali come saldo non negativo;
- visto il regolamento di Contabilità del Comune;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il Regolamento del Consiglio comunale;
- visti, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario dott. Sergio Manuel Binelli;
- vista la bozza della proposta di delibera di Giunta pervenuta in data 08.06.2023 con, in particolare, i seguenti documenti allegati:
 - A) elenco residui attivi;
 - B) elenco residui passivi;
 - D) elenco residui attivi mantenuti al 31.12.2022 con variazioni positive e negative;
 - E) elenco residui passivi mantenuti al 31.12.2022 con variazioni;
 - F) variazione di cassa bilancio 2023-2025;

CONSIDERATO CHE

- la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di “Armonizzazione dei sistemi contabili” previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del D.lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 stabilisce che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omissis...”*;
- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede che *“...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.”*;
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede che *“Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)”*;
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale *“(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”*.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione che evidenzia:

- **RESIDUI ATTIVI** al 31 dicembre 2022 totali € 2.759.856,07 (€ 2.703.895,74 al 31.12.2021) di cui rinvenienti da esercizi precedenti € 1.375.218,73 (€ 1.248.937,17 al 31.12.2021);
- **RESIDUI PASSIVI** al 31 dicembre 2022 totali € 956.799,06 (€ 952.622,16 al 31.12.2021) di cui da esercizi precedenti € 188.256,47 (€ 169.633,42 al 31.12.2021)

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione di alcuni residui attivi e passivi e sui quali ha richiesto specifiche motivazioni in ordine alle scelte effettuate all'ente. Segnatamente, il campione è composto da:

- residui attivi: 869/2004, 788/2011, 222/2015, 214/2019 e 300/2012;
- residui passivi: 754/2018, 1199/2020, 188/2022, 1158/2020 e 803/2020.

Per ogni voce campionata sono state fornite le informazioni utili a comprendere il trattamento adottato dall'ente.

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO 2022-2024 A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Dalla verifica effettuata il Revisore attesta:

- ✓ la corretta reimputazione delle entrate;
- ✓ la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- ✓ la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la re imputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità del Comune, regolante il parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022, e alla conseguente variazione del bilancio 2023-2025 sulla base degli importi sopra specificati.

Cavedine, 12.06.2023

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Antonio Borghetti